



Via Leopoldo Serra, 31
00153 Roma
Tel. 06/585441
Fax 06/58544339/371



Via A.Bono Cairoli. 68
00145 Roma
Tel. 06/440071
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25
00199 Roma
Tel. 06/865081
Fax 06/86508235

Roma, 23 marzo 2021

Alla c.a.
Ministro della Funzione Pubblica
On. Renato Brunetta

e, p.c., alla Ragioneria generale dello Stato

Al Presidente Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome
Stefano Bonaccini

Al Presidente Anci
Antonio Decaro

Al Presidente UPI
Michele De Pascale

Al Presidente Aran
Antonio Naddeo

Ancora una volta, nonostante le diverse segnalazioni già inviate nei mesi scorsi, le scriventi Organizzazioni sindacali intendono sottoporre alle SS.LL. la problematica emersa in relazione all'interpretazione distorta rilasciata da taluni soggetti istituzionali circa l'applicazione di istituti negoziali disciplinati dal contratto collettivo nazionale Funzioni locali 2016 - 2018.

Infatti, nuovamente, dopo l'avvio della contrattazione decentrata a seguito del rinnovo contrattuale sono aumentati i casi in cui soggetti terzi rispetto ai sottoscrittori del ccnl, tramite pareri o circolari, continuano a minare l'autonoma decisione delle parti su determinati istituti contrattuali, sconfessando la scelta operata da Aran e OO.SS. in fase di rinnovo del ccnl 2016 – 2018 che, alla luce delle modifiche apportate al d.lgs. 165/2001, ha risposto all'esigenza di restituire solidità e centralità al contratto come fonte esclusiva di regolazione del rapporto di lavoro.

Paradigmatico in tal senso è l'orientamento espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato che, travalicando il perimetro della funzione di controllo sugli aspetti contabili che gli è propria, ha interpretato il dettato contrattuale relativo alla disciplina delle progressioni economiche orizzontali relativamente alla quota limitata di dipendenti che può accedervi (indicata nella circolare n. 15/2019 in una percentuale non superiore al 50% degli aventi diritto). Così facendo la Rgs ha contravvenuto alla volontà negoziale delle parti che al contrario, in fase di stesura del ccnl, hanno convenuto di non determinare aprioristicamente il numero dei dipendenti che accedono alla procedura.

Di fatto con questo intervento la Rgs ha invaso un campo riservato al secondo livello di contrattazione dove più concreti e reali si pongono i temi dell'efficienza organizzativa e ha svolto una funzione di interprete che solo i sottoscrittori del ccnl hanno titolo ad esercitare. Non è un caso che il ccnl Funzioni locali oltre ad

aver richiamato la possibilità di attivare una specifica procedura di interpretazione autentica prevista dall'art. 49 del D.Lgs.165/2001, ha anche disciplinato la costituzione di un Osservatorio a composizione paritetica come sede di confronto su temi contrattuali di rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati (art.6, comma 3 CCNL).

Oggi, come se la questione non avesse già prodotto un grado di conflittualità in sede decentrata assolutamente inopportuno rispetto alle dinamiche legate al lungo periodo emergenziale ed al sovraccarico delle attività da svolgere da parte del personale dipendente, sulla scorta di una sentenza della Corte dei conti Toscana riferita ad una specifica questione che nulla ha a che vedere con la disciplina delle Peo recata dai vigenti ccnl, l'Anci nazionale con una interpretazione unilaterale ha inteso non solo ribadire il limite del 50%, ma anche addirittura individuare una ulteriore percentuale pari al 35% del numero dei dipendenti complessivamente in servizio.

E' appena il caso di ricordare che i contenuti della sentenza in questione sono il prodotto di un'attività ispettiva con cui la Procura della Corte dei Conti della Toscana ha ravvisato l'assoluta inesistenza di ogni minimo criterio contenuto nei CCNL vigenti all'epoca dell'ispezione, con esclusione quindi del CCNL 2016-2018, per la disciplina delle progressioni economiche. Ciononostante i giudici contabili hanno assunto la decisione di quantificare il danno erariale facendo salva una percentuale corrispondente ad una media delle percentuali, contenuta all'interno del DPR 333/1990 per l'attribuzione dei Livelli Economici Differenziati.

Per questa motivazione e non per altro fine la sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei Conti ha inteso esprimersi.

Al contrario, stravolgendo il senso e l'orientamento di quella sentenza, l'Anci assurge ad un ruolo di interprete delle norme contrattuali che la legge ex art. 40 d.lgs. 165/2001 riserva in via esclusiva all'Aran. Atteggiamento, questo, che rischia di inasprire quella permanente condizione di incertezza applicativa del ccnl che si ripercuote negativamente sul corretto svolgimento delle dinamiche negoziali in sede decentrata innescando contenziosi. Al contrario, solo una costante pratica di democrazia e pluralismo attraverso le relazioni sindacali e la contrattazione, a tutti i livelli, può essere il più significativo argine contro quelle controversie interpretative che generano gravi paralisi operative negli enti soprattutto quando le interpretazioni arbitrarie intervengono dopo la stipula di accordi decentrati.

Considerando che, nella situazione attuale, i tetti finanziari sui fondi del salario accessorio già ne limitano fortemente gli spazi negoziali, Le chiediamo di voler attenzionare gli aspetti sopra rilevati affinché, alla luce del *Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale* sottoscritto il 10 marzo u.s, non venga tradito lo spirito degli ultimi rinnovi contrattuali ribadendo la centralità del contratto siglato da Aran e OO.SS. quale fonte privilegiata di regolazione dei rapporti di lavoro.

Atteso quanto sopra nelle more dell'imminente avvio dei rinnovi contrattuali, chiediamo un incontro urgente con le parti interessate, ivi compreso l'Anci nazionale, affinché, ribadendo la centralità della fonte contrattuale venga risolta in via definitiva la controversia interpretativa sulle progressioni economiche orizzontali.

Nella certezza di un positivo riscontro, si inviano Distinti Saluti.

FP CGIL
Serena Sorrentino

CISL FP
Maurizio Petriccioli

UIL FPL
Michelangelo Librandi